

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI
ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

**ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto la procedura di gara in ambito nazionale per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi relativi a:
 - a. furto;
 - b. incendio fabbricato e contenuto degli edifici sedi dell' Autorità di Napoli e Roma;
 - c. responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.);alle condizioni, modalità e termini previsti dal presente capitolato.
2. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia alle condizioni, modalità e termini previsti dalle "condizioni generali" vigenti, riconosciute come tali dall'ISVAP.
3. Le suddette polizze costituiscono lotto unico.
4. Il presente Capitolato Speciale d'Oneri è parte integrante del contratto.

**ART. 2
DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE E MASSIMALI
INDICATIVI**

Polizze furto

Massimali indicativi per le sedi di Roma e Napoli così come descritto nell'allegato B del presente capitolato di cui fanno parte integrante, in aggiunta a € 80.000,00, per furto valori in cassaforte presso la sede di Napoli, e € 26.000,00 per valori in cassaforte presso la sede di Roma, nonché € 10.000,00 per portavalori, rispettivamente su Roma e Napoli, inclusivo dell'assicurazione del tesoriere autorizzato e sostituto.

Polizze incendio

Massimali per sede di Napoli:

€ 15.960.000,00 per fabbricato - rischio locativo € 2.660.000,00 per contenuto

€ 1.500.000,00 per ricorso terzi

Massimali per sede di Roma, via Isonzo, 21/b:

€ 24.800.000,00 per fabbricato - rischio locativo € 2.000.000,00 per contenuto

€ 1.500.000,00 per ricorso terzi

Il servizio di assicurazione incendio sarà prestato in relazione a quanto descritto nell'allegato A al presente capitolato, di cui forma parte integrante.

Polizza di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera

inclusiva della copertura del rischio derivante dalla conduzione di fabbricati, della responsabilità civile personale e diretta dei quadri e dirigenti per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni, della responsabilità personale di tutti i dipendenti per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni, buona fede INAIL.

massimale indicativo richiesto:

€ 3.615.000,00 per sinistro e per persona per la responsabilità civile verso terzi

€ 2.580.000,00 per sinistro con limite pari a € 516.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Il servizio di assicurazione RCT/RCO, in aggiunta alle condizioni generali standard vigenti, è richiesto secondo quanto specificato nell'allegato C al presente capitolato, di cui forma parte integrante.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della gara è, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso.

ART. 4

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere, ai fini della stipulazione del contratto:
 - alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 12 del presente capitolato;
 - al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
 - alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;
 - b) essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;
 - c) coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
 - e) collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;

- f) partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.
2. L'aggiudicatario, in adempimento a quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero in caso di avvio dell'esecuzione della prestazione dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile che, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti organizzativi finalizzati al compimento delle operazioni, deve far riferimento al responsabile dell'Autorità.
 3. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, per nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile delle attività nell'ambito degli obblighi prescritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.
 4. Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato e non concorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio ha la durata di anni tre a decorrere, anche nelle more della definizione contrattuale, dalle ore 00.00 del 1 novembre 2010, e fino alle ore 24.00 del 31 ottobre 2013.

ART. 6

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. In deroga alla condizioni generali di assicurazione, l'aggiudicatario accetta la decorrenza contrattuale nelle more del pagamento del corrispondente premio a condizione che sia emesso entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di aggiudicazione il relativo e corrispondente mandato di pagamento a favore dell'aggiudicatario, valuta corrispondente alla data di efficacia delle polizze, senza che ciò comporti, per alcun motivo, la sospensione del servizio assicurativo o la richiesta da parte della Compagnia di interessi di mora o di qualsiasi altra indennità o risarcimento.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quinto giorno e riprende validità dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le eventuali successive scadenze annuali.

ART. 7

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

1. L'Autorità s'impegna a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni variazione relativa all'oggetto della prestazione cui sono connesse riduzioni del rischio. La Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'Autorità ai sensi dell'art. 1897 c.c. rinunciando, contestualmente, al relativo diritto di recesso.

ART. 8
IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo, da intendersi forfetario ed onnicomprensivo, del corrispettivo relativo al servizio oggetto dell'appalto posto a base di gara per la durata di 3 anni è pari ad euro 120.000,00 (centoventimila/00), incluse le imposte previste dalla legge, e con il limite pari ad € 40.000,00 (quarantamila) annui incluse le imposte previste dalla legge.

ART. 9
PAGAMENTI

1. Il pagamento dei premi avverrà in un'unica soluzione o in più e favorevoli soluzioni proposte dall'aggiudicatario in sede d'offerta, entro 5 giorni dalla scadenza annuale delle polizze, per gli effetti di cui all'articolo 6.
2. Il pagamento avverrà mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato all'impresa aggiudicataria.
3. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 10
CONTRATTO E SPESE

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'IVA, comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 11
RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato Speciale, l'aggiudicatario si impegna a:
 - a. usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità quei fatti e tutte quelle circostanze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - b. mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato Speciale o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie;
 - c. ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento e la trasmissione dei servizi in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - d. a farsi carico di tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta

esecuzione dei servizi affidati.

ART. 12
CAUZIONE

1. In caso di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale da rilasciarsi all'atto della stipula del contratto.
2. La modalità di costituzione del deposito cauzionale definitivo dovrà essere conforme ad una di quelle indicate all'art. 4 del Disciplinare di Gara.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.
4. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute.
5. Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

ART. 13
RECESSO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata (A.R.), 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario.

ART. 14
RISOLUZIONE

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, in qualunque tempo, previa semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata (A.R.), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora, a giudizio dell'Autorità:
 - le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
 - il servizio stesso non sia compiuto nel termine stabilito;
 - si siano verificate irregolarità, frode e negligenze in genere;
 - nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;

- nel caso di subappalto, cessione del contratto e revisione dei prezzi.
- 2. In tal caso all'aggiudicataria sarà accreditato l'importo della prestazione effettivamente resa, dedotte le somme corrispondenti alle penali per i ritardi eventualmente già verificati; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento.
- 3. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 c.c. e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.
- 4. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 15

VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 120 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento delle prestazioni, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto dell'appalto.
2. Le modifiche delle prestazioni saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo di lettera raccomandata a.r..
3. Qualora l'aggiudicataria non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.
4. In tal caso all'aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.
5. E', altresì, facoltà dell'Autorità di chiedere, entro i limiti di cui al comma 1, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

ART. 16

CESSIONE, SUBAPPALTO E REVISIONE PREZZO

1. E' vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.
2. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a tre anni non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 17

COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutte le questioni che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione nonché alle modalità d'esecuzione del contratto, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, secondo le disposizioni previste dall'art. 806 e ss. del codice di procedura civile, così composto:
 - 1.1.1. un componente, con funzioni di Presidente, scelto tra i Consiglieri di Stato;

- 1.1.2. un componente nominato dall'Autorità;
- 1.1.3. un componente nominato dalla Società aggiudicataria.
2. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salvo quanto previsto dall'art. 827 e ss. c.p.c..
3. Le spese per l'arbitrato sono a carico della parte soccombente.
4. Per tutto quanto concerne il lodo arbitrale si fa riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., ai quali espressamente si rinvia.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle prescrizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice civile.

ART. 18
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto il Foro competente è il T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge del 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 19
OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

1. L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di contabilità di Stato, ed in particolare:
 - a. regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - b. regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che contempla il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
 - c. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
 - d. decreto legislativo n. 59 del 7 settembre 2005: "codice delle assicurazioni private";
 - e. regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i.;
 - f. regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 20
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Oneri, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Il Direttore del Servizio
Carmine Spinelli